

III.ma CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro

RICORSO IN APPELLO nell'interesse della

Dott.ssa **ANGELA DORA VITTORIA DI VIRGILIO** (c.f. DVRNLD56T54G799A), qui rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Lovo (c.f. LVOMRC68L19B950F) ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata marco.lovo@pecordineavvocatipisa.it, come da procura connessa telematicamente al presente atto; ai fini delle comunicazioni e notificazioni si indicano qui di seguito il numero di fax (050 3136978) e l'indirizzo di posta elettronica certificata del sottoscritto difensore marco.lovo@pecordineavvocatipisa.it;

contro

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (c.f. 84001850589) in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel giudizio di primo grado dagli Avv.ti Ettore Ronconi ed Eleonora Bovo ed elettivamente domiciliato presso il Servizio Affari Legali e Contenzioso dell'Amministrazione centrale dell'INFN in Frascati (RM), Viale Fermi 54 (pec: ettore.ronconi@pec.infn.it; eleonora.bovo@pec.infn.it);

nonché contro

Gaetano Salina, Clementina Agodi, Antonella Antonelli, Mario Antonelli, Pietro Antonioli, Pia Astone, Marco Battaglieri, Giovanni Bencivenni, Tommaso Boccali, Walter Marcello Bonivento, Paolo Branchini, Marco Bruschi, Carlo Bucci, Giuseppina Fiorella Burgio, Barbara Caccianiga, Nicolò Cartiglia, Giovanni Casini, Marco



Casolino, Piergiorgio Cerello, Gabriele Chiodini, Nicola Colonna, Massimo Corradi, Catalina Oana Curceanu, Andrea Dainese, Fulvia De Fazio, Alessia Francesca Di Pietro, Claudio Gatti, Luca Latronico, Barbara Mele, Pasquale Migliozi, Claudio Silverio Montanari, José Francisco Morales, Pierfrancesco Mastinu, Matteo Palutan, Pierluigi Paolucci, Laura Patrizii, Monica Pepe, Paolo Piattelli, Michele Redi, Elena Santopinto, Giacomo Sguazzoni, Lucia Silvestris, Dmytro Sorokin, Paolo Spagnolo, Roberto Spighi, Giuseppe Francesco Tartarelli, Gemma Testera, Graziano Venanzoni, Andrea Venturi, Luciano Di Fiore, non costituiti nel giudizio di primo grado.

per l'integrale riforma

della sentenza n. 709/2024, emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, Dott. Salvatore Ferraro, in data 23.11.2024, depositata in data 25.11.2024 e notificata in data 25.11.2024.

*** **

1. IL PREGRESSO GIUDIZIO SVOLTOSI DINNANZI AL TAR DEL LAZIO E LA DECLARATORIA DI DIFETTO DI GIURISDIZIONE.

1.1. Con ricorso in data 25.11.2022 dinnanzi al TAR del Lazio (doc. 1¹), la Dott.ssa Di Virgilio ha chiesto l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, degli atti inerenti ad una procedura selettiva per soli titoli indetta per 25 posti per il profilo di dirigente di ricerca di I livello professionale ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione del 7.4.2006.

¹ La numerazione indicata nel presente atto, ove non diversamente precisato, si riferisce alla produzione documentale del giudizio di primo grado.



La ricorrente lamentava, in particolare, che avrebbe dovuto essere prevista l'attribuzione di un punteggio per ogni singola voce e sotto-voce e non in via del tutto generale ed eterogenea com'era stato fatto dalla Commissione esaminatrice, concludendo, pertanto, per l'annullamento del bando di gara, dei verbali della Commissione nonché della graduatoria finale.

Si costituiva in giudizio l'Istituto nazionale di Fisica Nucleare (d'ora in avanti, per brevità, INFN), nonché il controinteressato Gaetano Salina, entrambi con formule di rito.

Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria del concorso, è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

Costituitisi in giudizio i controinteressati, dato avviso alle parti sulla possibile sussistenza del difetto di giurisdizione, è stata fissata udienza con invito alle medesime di prendere posizione in merito.

All'udienza di discussione del 14.6.2023 il TAR del Lazio, sez. III ter, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.

Ha osservato sul punto il TAR che *“l'orientamento ormai consolidato in punto di giurisdizione è, in via generale, nel senso che i concorsi riservati ai dipendenti “interni” si considerano rivolti alla “assunzione” - e, pertanto, le relative controversie sono sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, in favore del giudice amministrativo - se risultano finalizzati a “progressioni verticali” consistenti nel passaggio a posizioni funzionali qualitativamente diverse, che sia tale da comportare “una novazione oggettiva del rapporto di lavoro”, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le procedure per lo “scorrimento*



orizzontale” da una posizione ad un’altra all’interno della stessa area funzionale. Il riparto della giurisdizione dipende, quindi, dall’esito della verifica sulla qualificazione della procedura selettiva “interna” come attività autoritativa oppure negoziale, da effettuare sulla base dell’interpretazione delle fonti che regolano, di volta in volta, la procedura esaminata, dovendo intendersi per “progressione verticale” in senso proprio soltanto quella che si traduce in un mutamento dello status professionale, e non rientrando tra le progressioni verticali suindicate né le progressioni meramente economiche, né quelle che comportano il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese tuttavia nella stessa area, categoria, o fascia di inquadramento e, come tali, caratterizzate da profili professionali omogenei nei tratti fondamentali, diversificati sotto il profilo quantitativo piuttosto che qualitativo”.

Sulla base di tali presupposti, il TAR del Lazio ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice del lavoro, dichiarando pertanto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione (doc. 2), fatti salvi gli effetti e le disposizioni di cui all’art. 11, comma 2 c.p.a. nel caso di riproposizione del ricorso entro i termini fissati dalla richiamata norma codicistica in tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza.

Con ricorso in data 16.10.2023, la Dott.ssa Di Virgilio ha riassunto il giudizio dinnanzi al Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, allegando, *in primis*, i seguenti fatti.

*** **

FATTI E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO



1. In data 2 luglio 2021, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, con disposizione del Presidente n. 23375 (doc. 3), bandiva la *“procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006”*.

2. In particolare, la selezione per soli titoli aveva lo scopo precipuo di individuare figure di elevato livello professionale nel settore concorsuale di riferimento.

3. La ricorrente, dipendente dell'Istituto convenuto presso la sede di Pisa, Largo B. Pontecorvo n. 3, essendo in possesso dei requisiti previsti, avanzava domanda di partecipazione allegando la documentazione richiesta (doc. 4).

4. Le posizioni oggetto della procedura selettiva n. 23375/2021, per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, venivano poi incrementate da 25 a 50 unità con deliberazione n. 16312 del 27 maggio 2022 del Consiglio Direttivo dell'INFN.

5. Successivamente, con disposizione n. 23897 del 10 dicembre 2021, il Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nominava la Commissione esaminatrice della procedura selettiva in oggetto.

6. La Commissione dava seguito alla procedura di valutazione che si articolava in undici sedute (v. verbali: doc. 5).

7. Nella prima, tenutasi in data 2.2.2021, di cui al verbale n. 1 e relativo Allegato 1, dava luogo alla formazione dell'elenco dei



candidati ammessi a partecipare al concorso e richiamava i criteri di valutazione dei candidati, già definiti nel bando.

8. Nella seconda, del 18.3.2022, di cui al verbale n. 2, provvedeva all'accertamento del possesso da parte dei candidati del requisito della capacità indicata al comma 2 dell'art. 1 del bando, dichiarando che tutti i 169 candidati ammessi ne erano in possesso.

9. Nella terza, del 29.4.2022, di cui al verbale n. 3, la Commissione procedeva ad una verifica d'insieme dei *curricula* dei candidati ammessi.

10. Nelle successive sedute esaminava i titoli posseduti dai candidati ammessi, in ordine alfabetico, attribuendo ai titoli presentati un punteggio numerico.

11. Con deliberazione n. 16417 del 27 settembre 2022 del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (doc. 6) venivano infine approvati i lavori della Commissione e la graduatoria di merito della procedura selettiva in oggetto: all'interno della suddetta graduatoria la ricorrente risultava posizionata al n. 64, riportando un punteggio complessivo di 174.

12. Avverso i suddetti atti relativi alla menzionata procedura selettiva, la Dott.ssa Di Virgilio ha proposto ricorso ex art. 11 c.p.a., rassegnando le seguenti conclusioni:

“- accertare e dichiarare l'illegittimità della deliberazione n. 16417 del 27 settembre 2022 del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, avente ad oggetto l'approvazione degli atti della procedura selettiva n. 23375/2021; del bando della procedura selettiva n. 23375 del 2 luglio 2021 dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, recante “procedura



selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006"; di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con disposizione n. 23897 del 10 dicembre 2021, dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ivi compresi i giudizi finali espressi, nonché ogni altro atto presupposto o conseguente ancorché incognito;

*- per l'effetto, **annullare** i menzionati provvedimenti nonché disporre la ripetizione della procedura selettiva per le ragioni addotte in memoria;*

*- in difetto di ripetizione della procedura selettiva, **accertare e dichiarare**, anche eventualmente previa espletanda CTU, il diritto della ricorrente ad ottenere il giudizio di eccellenza per l'attività di ricerca ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17, comma 8, del vigente "Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo" e dunque assegnare alla medesima per tale titolo il punteggio di 90/200.*

*- **in via subordinata**, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura concorsuale espletata e per l'effetto condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di chance da quantificarsi sulla base delle differenze retributive che la ricorrente avrebbe maturato se fosse stata classificata come vincitrice.*

Con vittoria di spese legali".

La Dott.ssa Di Virgilio chiedeva, altresì, di essere autorizzata alla



notifica ai controinteressati mediante pubblici proclami.

Effettuata la notifica con le anzidette modalità, veniva fissata per la trattazione della causa l'udienza cartolare in data 23.10.2024.

A tale udienza il Giudice pronunciava la sentenza in epigrafe, respingendo il ricorso con compensazione delle spese di lite.

LA SENTENZA DI PRIMO GRADO

Il Giudice di primo grado ha ritenuto che siano stati indicati dal bando i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai partecipanti alla selezione e che a tali criteri si sia attenuta la Commissione esaminatrice nella medesima selezione.

Mediante pedissequo richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato dell'8.2.2024 n. 1290, il Giudice ha sottolineato, inoltre, che ogni qual volta che i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, essi fungono da adeguato parametro di riscontro, idoneo a far comprendere l'iter logico seguito ai fini della valutazione.

Il Giudice ha, altresì, precisato, sempre sulla scorta della pronuncia menzionata, che il voto numerico assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni sotto il profilo della sufficienza motivazionale senza che occorran ulteriori specificazioni in ordine ai criteri di massima predeterminati.

Non occorrendo, quindi, secondo il Giudice di prime cure, una motivazione specifica dei titoli acquisiti, ma un giudizio complessivo delle attività svolte, egli ha ritenuto che la Commissione avesse fatto una corretta valutazione dei titoli e dei punteggi corrispondenti.

Nella pronuncia che qui si impugna è stato altresì evidenziato che



non sarebbe stato possibile un sindacato nel merito delle valutazioni effettuate dalla Commissione in quanto frutto della discrezionalità dell'amministrazione, a meno che non fossero state espresse valutazioni palesemente irragionevoli o arbitrarie.

Le conclusioni esposte, inoltre, secondo il Giudice di primo grado porterebbero a ritenere non fondata sia la domanda relativa all'attribuzione di una valutazione di eccellenza dei titoli della ricorrente, come previsto dal bando, sia quella in merito alla richiesta di risarcimento per perdita di *chance*.

Avverso tale sentenza la Dott.ssa Di Virgilio interpone appello sulla base dei motivi che si vanno, con le argomentazioni che seguono, ad illustrare.

*** **

SINTESI DEI MOTIVI DI APPELLO

1. **Primo motivo di appello**: si censura la parte della sentenza di primo grado in cui il Giudice aderisce alla prospettazione contenuta nella pronuncia del Consiglio di Stato n. 1290/2024 (punti 21 e 22), secondo cui i criteri per la valutazione dei titoli della procedura selettiva sarebbero stati correttamente individuati dal bando e applicati dalla Commissione senza necessità di ulteriori specificazioni (punti 19-20).

2. **Secondo motivo di appello**: si impugna la parte della sentenza nella quale si ritiene che l'onere motivazionale sia stato assolto dall'Amministrazione mediante l'espressione di un punteggio numerico anche in mancanza di sub-criteri autonomamente valutati (punti 23-26) e senza poter sindacare le



valutazioni discrezionali della Commissione (punto 28) a meno che non siano irragionevoli o arbitrarie.

3. **Terzo motivo di appello**: si censura la pronuncia di primo grado nella parte in cui, per i motivi asseritamente già dedotti, il Giudice ha ritenuto infondata la domanda relativa al giudizio di eccellenza che avrebbe dovuto essere assegnato ai titoli posseduti dalla Dott.ssa Di Virgilio (punto 29).

4. **Quarto motivo di appello**: si censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in merito ai dedotti profili di illegittimità della valutazione della Commissione inerenti al raffronto con altri candidati e con precedenti selezioni.

5. **Quinto motivo di appello**: 6. si impugna la sentenza di primo grado laddove afferma, con motivazione tautologica, l'infondatezza della domanda di risarcimento per perdita di chance per insussistenza dei presupposti per il suo accoglimento (punto 29).

*** **

1. Primo motivo di appello: Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. Omessa specificazione e valutazione di criteri e relativi sub-criteri. Erronea valutazione dei fatti. Illogicità manifesta.

1.1. Con un primo motivo di appello occorre innanzitutto evidenziare che la procedura di cui si controverte, per soli titoli, riservata al personale INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per 25 posti di dirigente di ricerca di I livello professionale (poi elevati a 50) costituisce una **procedura selettiva privatistica**, soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non



del giudice amministrativo, come statuito anche nel presente giudizio dalla richiamata pronuncia del **TAR Lazio, sez. III ter del 14.6.2023 n. 12848**.

Nell'ambito di tale selezione, la procedura è quindi scandita da atti privatistici nei quali il datore di lavoro spende le capacità e i poteri del privato datore di lavoro (**art. 5, comma 2 del d. lgs. n. 165/2001**), fermo restando che, laddove vengano eventualmente in considerazione atti amministrativi presupposti, il Giudice del lavoro ha il potere di disapplicarli, se illegittimi ex art. 63, comma 2 del richiamato decreto legislativo.

Al giudice ordinario spetta, dunque, valutare l'esatto adempimento della procedura selettiva ovvero se vi sia stata violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c. che presiedono allo svolgimento del rapporto di lavoro.

Per quanto attiene agli effetti conseguenti alla rilevata illegittimità della procedura selettiva esperita, la Corte di Cassazione, pronunciando sulla tutela che può essere invocata dal lavoratore illegittimamente escluso da una procedura selettiva o da quello che assume di non essere stato correttamente valutato, ha affermato che “il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto svolgimento delle operazioni valutative (Cass. n. 23424/2004) e può esercitare l'azione di esatto adempimento, al fine di ottenere la ripetizione della valutazione (cfr. Cass. n. 268/2019) nonché di agire per il risarcimento del danno da perdita di chance)” (Cass. civ. sez. lav. 12.7.2022 n. 22029; Cass. sez. lav. sent. 22.10.2019 n. 26966; Trib. di Grosseto, sez. lav. 22.2.2023, in ANAAO.it).



Accertato l'inadempimento, inoltre, il Giudice ordinario ha il potere di adottare nei confronti della pubblica amministrazione tutti i provvedimenti, di accertamento, costitutivi o di condanna, richiesti dalla natura dei diritti tutelati.

Attesa la natura privatistica della procedura, risulta pertanto inconferente il riferimento alla giurisprudenza amministrativa sulla quale, come avremo modo di vedere, il Giudice di primo grado ha fondato la propria decisione.

1.2. Ciò premesso, è erronea la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sufficiente l'individuazione di titoli distinti per categorie eterogenee e non abbia invece ritenuto necessario, considerato anche l'**amplissimo range relativo ai punteggi complessivamente assegnati per ciascuna di tali categorie**, che vi fosse stata necessariamente anche una valorizzazione dei sub-criteri individuati.

Il bando ha previsto, infatti, che i titoli valutabili siano quelli inerenti:

- a) all'attività scientifica;
- b) all'attività di coordinamento;
- c) all'attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza;
- d) alle pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici.

Per ognuna delle quattro tipologie di titoli valutabili è stato indicato, al loro interno, un insieme di sotto-criteri senza tuttavia



alcuna autonoma valutazione degli stessi (v. art. 6 del bando pagg. 4-5 – doc. 3).

Il bando ha previsto, altresì, che la Commissione esaminatrice disponesse di **un massimo complessivo di 200 punti** e che tale punteggio fosse attribuito **a ciascuno dei quattro criteri** nella seguente misura massima:

- a) attività scientifica
90/200
- b) attività di coordinamento
60/200
- c) attività di valorizzazione e trasferimento della conoscenza
10/200
- d) pubblicazioni, lavori a stampa, progetti ed elaborati tecnici
40/200.

I punteggi sono stati assegnati, pertanto, per le categorie di titoli sopra indicati e non anche per i sub-criteri individuati all'interno di ciascuna delle quattro voci previste, avendo ritenuto il Giudice che l'attribuzione di un punteggio ai sub-criteri non sarebbe stata indispensabile (v. punto 24, pag. 13 della sentenza impugnata).

In realtà, per poter ritenere assolto il rispetto dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c. l'amministrazione procedente avrebbe dovuto manifestare le ragioni giustificatrici delle valutazioni effettuate (v. in tal senso, *ex multis*, Corte App.



Catanzaro, sez. lav., 6.4.2023 n. 174; Corte App. Roma, sez. lav. 20.2.2023 n. 703; Trib. Roma, sez. lav., 6.6.2023 n. 5895 in leggiditalia.it) e quindi consentire ai candidati di comprendere l'iter logico che è stato seguito per l'assegnazione della valutazione complessiva, nonché la specifica motivazione che aveva indotto la Commissione ad assegnare a ciascun candidato un dato punteggio.

Per dimostrare il rispetto dei principi di correttezza e buona fede, inoltre, il datore di lavoro deve operare in modo trasparente e motivare adeguatamente la scelta effettuata (Cass. civ. sez. lav. 29.10.2021 n. 30900).

Il rispetto dell'obbligo di motivazione imposto dalla legge o dalla contrattazione collettiva va quindi parametrato, da un lato, alla natura dell'atto e agli effetti che esso produce, e dall'altro, ai principi di correttezza e buona fede ai quali, nello svolgimento del rapporto di lavoro, è obbligato ad attenersi il datore di lavoro pubblico, senza che trovi applicazione l'art. 3 della legge n. 241/1990 che disciplina la motivazione degli atti amministrativi (Cass. civ. sez. lav. 3.8.2022 n. 24122).

1.3. Nel caso di specie, occorre considerare, come evidenziato, che non è sufficiente l'indicazione, per ognuno dei quattro gruppi di titoli, di sub-criteri senza l'assegnazione di un relativo punteggio, perché in presenza di valutazioni che coinvolgono, come previsto dal bando, **un range così ampio di valutazione**, non sarebbe possibile comprendere come si è addivenuti al giudizio espresso.

In particolare, ed esemplificativamente, ai fini dell'attribuzione



di un punteggio che oscilla da 0 a 90 punti (è il caso del criterio dell'attività scientifica) o da 0 a 60 (per l'attività di coordinamento) e nel quale pertanto il margine di valutazione di cui l'Amministrazione dispone risulta amplissimo, l'indicazione dei soli criteri di giudizio dei titoli come quelli indicati dalla Commissione esaminatrice risulta del tutto insufficiente a dare conto dell'operato svolto dalla stessa.

L'ampiezza del *range* di punti correlato ai quattro criteri e la notevole estensione del margine di discrezionalità tecnica lasciato ai Commissari avrebbero quindi reso necessaria l'esplicitazione delle ragioni dell'attribuzione dei punteggi numerici, come reiteratamente affermato anche dalla giurisprudenza amministrativa che controparte ha invocato (TAR Lombardia Milano, sez. V, 20.11.2023 n. 2730; TAR Piemonte Torino, sez. III, 24.10.2023 n. 827; TAR Piemonte Torino sez. I 20.12.2021 n. 1191).

E' stato altresì ritenuto in proposito, che un *range* di valutazione (0-25 punti) fosse troppo ampio per non richiedere la preventiva adozione di criteri valutativi **idonei a contenere una discrezionalità che altrimenti sarebbe stata eccessivamente estesa** (cfr. TAR Marche Ancona, sez. I, 17.7.2023 n. 470).

Nell'ampiezza del *range* massimo di punteggio attribuibile in altra fattispecie (pari a 32 punti), l'assenza di elementi, individuabili anche attraverso la definizione di sub-criteri, ha finito con il rendere imperscrutabili o, comunque, non ricostruibili le ragioni sulla base delle valutazioni espresse (Cons. Stato sez. VI, 22.12.2022 n. 11190).

Anche alla luce di tali principi, pertanto, è evidente, tornando al



caso di specie, che l'attribuzione dei richiamati punteggi con riguardo, in particolare, all'attività scientifica e a quella di coordinamento, non poteva consentire il rispetto delle clausole di correttezza e buona fede, che avrebbero richiesto, nell'ambito del *range* di punteggi previsto, la determinazione di uno specifico punteggio per i sub-criteri indicati.

2. Secondo motivo di appello. Violazione dei principi di correttezza e buona fede ex art. 1175 e 1375 c.c. Insufficienza del punteggio numerico per valutazione titoli. Erronea valutazione dei fatti. Illogicità manifesta.

2.1. La mancanza di assegnazione di un punteggio ai sub-criteri non soltanto non ha consentito un'idonea valutazione dei titoli posseduti, ma ha anche inibito una corretta verifica sulla legittimità della motivazione espressa dalla Commissione esaminatrice.

L'assenza di una adeguata attribuzione e predeterminazione dei punteggi ha quindi inciso – a valle – per la mancata indicazione dell'iter logico giuridico seguito per la valutazione, e – a monte – per l'inesistenza dei criteri di determinazione della valutazione in riferimento ai sub-punteggi che non sono stati previsti.

La lesione dei richiamati principi è tanto più evidente e grave se solo si considera che l'attività scientifica assume un'importanza fondamentale ai fini del superamento del concorso di cui trattasi, consentendo di conseguire un punteggio che arriva fino a 90 punti, e che ha un'incidenza notevole sulla graduatoria finale, valendo quasi la metà del complessivo di 200 punti.



Ebbene, quanto e come la Commissione ha valutato l'originalità, il risvolto pratico e la valenza innovativa della ricerca scientifica condotta dalla ricorrente?

Ed ancora, quanto ha inciso sul giudizio finale la ricerca sperimentale e quanto quella teorica?

Non è dato saperlo e i verbali impugnati non consentono di rispondere a tali quesiti, confermando, anche sotto questo profilo, la violazione degli obblighi di correttezza e buona fede che avrebbero imposto una predeterminazione specifica dei punteggi da assegnare ai titoli per ciascuna sotto-voce indicata.

La Commissione avrebbe dovuto, in effetti, “spalmare” il voto complessivo previsto per ciascun titolo sui singoli criteri di giudizio che essa stessa si è data ed avrebbe dovuto predisporre una specifica griglia di valutazione.

Solo così facendo la ricorrente sarebbe stata messa nelle condizioni di comprendere il giudizio finale attribuitole; solo attraverso la fissazione di una preventiva griglia valutativa sarebbe stato quindi possibile assicurare una procedura concorsuale trasparente ed equa.

E' dunque erronea la conclusione alla quale perviene il Giudice di prime cure, laddove asserisce che la valutazione è assolta con il solo punteggio numerico attribuito ai criteri indicati e che non vi sia bisogno di una maggiore specificazione in un caso, come quello di specie, in cui l'ambito di valutazione è talmente ampio che, in assenza di una quantificazione dei sub-criteri, non sarebbe stata possibile una verifica della motivazione del punteggio attribuito,



con grave detrimento della *par condicio* dei partecipanti e del principio di buon andamento sancito dall'art. 97 Cost.

2.2. Il Giudice di primo grado afferma, inoltre, che la procedura selettiva, riguardando i profili apicali di un ente fortemente specialistico, si era caratterizzata per un'ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed una valutazione di tipo qualitativo più che quantitativo.

Tuttavia, proprio in virtù del fatto che si trattava di posizioni apicali di un ente fortemente specialistico e tra candidati di elevata attività ed esperienza professionale, spesso la distinzione tra un candidato e l'altro poteva avere ristretti margini e pertanto l'attribuzione di un punteggio o la mancata assegnazione dello stesso avrebbe potuto determinare l'esito positivo o negativo ai fini del conseguimento del posto messo a bando.

La specificazione di sub-criteri, con i relativi punteggi, avrebbe invece conseguito una valutazione appropriata e trasparente ed avrebbe consentito anche un controllo sull'operato della Commissione.

Non si tratta, a tal proposito, di ingerirsi nella sfera di discrezionalità dell'Istituto resistente, come inopinatamente assume il Giudice di prime cure, bensì di salvaguardare gli esiti di una valutazione che, in assenza di validi criteri, avrebbe potuto prestare il fianco all'arbitrio.

2.3. Il Giudice di primo grado ha, inoltre, affermato che la



procedura sarebbe stata idonea e sufficiente a ricostruire il percorso logico seguito nell'assegnazione dei punteggi ai candidati.

In realtà, come già rilevato, **l'attribuzione di un punteggio ai soli macro-criteri non consente di comprendere come la Commissione sia addivenuta al giudizio complessivo espresso.**

E' evidente, infatti, contrariamente a quanto afferma il Giudice di prime cure, che, se manca il controllo *ex post* sulla base di punteggi definiti e di una griglia che consenta l'individuazione di un punteggio anche per i sub-criteri, non sarebbe possibile ricostruire l'operato della Commissione ed evitare che la valutazione non risponda ai menzionati principi di correttezza e buona fede.

Anche sotto questo profilo, pertanto, la sentenza di prime cure è erronea e merita di essere riformata.

2.4. Attesa, quindi, l'illegittimità della procedura selettiva esperita, si dovrà effettuare la ripetizione della medesima previa attribuzione dello specifico punteggio ai sub-criteri indicati nel bando.

A tal proposito, occorre richiamare altro precedente giurisprudenziale (**TAR Lazio, sez. terza ter, 22.1.2024 n. 1150**), peraltro reso nei confronti di INFN, secondo cui *“Costituisce ius receptum il principio secondo cui solo allorché i criteri di valutazione di elaborati concorsuali nonché dei titoli presentati dai concorrenti ad una procedura concorsuale intesa all’attribuzione di utilità di provenienza pubblica (...) siano analitici e dettagliati, il giudizio finale può essere espresso con un punteggio, il quale rappresenta l’espressione sintetica e*



quasi aritmetica del giudizio di merito. Viceversa là dove, come nella specie, il bando di concorso non abbia previsto criteri di attribuzione del punteggio sufficientemente dettagliati ed analitici, può al più, sopperire a tale carenza, la commissione dettagliando e parametrando criteri di valutazione espressi nel bando in maniera generica (ex multis, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, n. 5686/2021”).

Rilevata la mancata specificazione dei criteri previsti dal bando, il Giudice amministrativo adito ha annullato i verbali della Commissione esaminatrice e la graduatoria, disponendo per INFN una nuova valutazione dei titoli dei candidati epurata dai vizi rilevati.

3. Terzo motivo di ricorso. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa valutazione del giudizio di eccellenza.

3.1. Con altro distinto motivo, si impugna la sentenza di primo grado nella parte in cui il Giudice ritiene non fondata la domanda proposta in via subordinata in riferimento all'omessa valutazione di eccellenza.

Anche tale statuizione del Giudice di prime cure risulta erronea.

Nel bando vi è una specifica previsione, contenuta all'art. 7, comma 2 che, in ottemperanza all'art. 17, comma 8 del vigente “Disciplinare recante le norme sui concorsi per l’assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all’interno dei profili di ricercatore e tecnologo” (doc. 8), ha previsto che “**il massimo punteggio attribuito dal bando a ciascun titolo potrà essere raggiunto anche con una valutazione di eccellente di solo una parte dei criteri**



valutativi”.

Tale clausola consente di incidere significativamente sul risultato finale della valutazione.

La mancata predeterminazione da parte della Commissione dei criteri per l'attribuzione della valutazione di eccellente impedisce, infatti, che possa essere esercitato un controllo sull'attribuzione del relativo punteggio massimo acquisito a seguito di tale giudizio.

Non sarebbe, infatti, possibile valutare se l'assegnazione o la mancata attribuzione siano state legittimamente disposte secondo i richiamati principi di correttezza e buona fede.

Anche sotto questo profilo, inoltre, è evidente la decisività che avrebbe potuto assumere l'attribuzione del giudizio di eccellente in rapporto al totale del punteggio assegnato.

Nel caso di specie, infatti, **i titoli della Dott.ssa Di Virgilio avrebbero dovuto ricevere una valutazione di eccellente e dunque un punteggio di 90/200** quanto meno sotto il profilo dell'**originalità**, della **rilevanza** e della **consistenza dell'attività scientifica svolta dalla ricorrente**, peraltro essendo sufficiente la ricorrenza anche di uno solo di tali criteri in termini di eccellenza per poter acquisire il punteggio massimo di 90/200 anziché quello attribuito alla ricorrente di 82/200.

I titoli che la Dott.ssa Di Virgilio può vantare avrebbero quindi consentito alla stessa di conseguire il risultato di eccellenza previsto dal richiamato disciplinare e dal bando della procedura selettiva di cui si controverte, come si evince dall'illustrazione di alcuni dei più



importanti progetti a cui la ricorrente ha preso parte e che sinteticamente passiamo a descrivere.

3.2. Sono noti in tutto il mondo le acquisizioni e i risultati ottenuti con il **progetto VIRGO** a cui la Dott.ssa Di Virgilio ha preso parte sin dalle origini del medesimo progetto.

La ricerca delle onde gravitazionali è infatti iniziata in Italia verso gli anni '70, focalizzata sullo sviluppo delle barre risonanti, segnali con frequenza maggiore di 100Hz, tipicamente intorno a 1000Hz, con sede a Roma, sotto la direzione di Amaldi/Pizzella.

All'inizio degli anni '80 Adalberto Giazotto ha iniziato a sviluppare sospensioni speciali per permettere la rivelazione delle onde gravitazionali anche alle basse frequenze con interferometri ottici.

Nel 1985 la Dott.ssa Di Virgilio ha iniziato la sua collaborazione con Giazotto.

Il progetto era ad alto rischio, molto difficile, basato su tecniche poco diffuse all'interno dell'INFN.

Lo sviluppo delle sospensioni di Giazotto ha richiesto un grande sforzo e di fatto ha permesso di rivelare le onde gravitazionali, perché il segnale della prima rivelazione era maggiormente visibile intorno a 30Hz .

Tale ricerca, di enorme valore aggiunto, ha dato i suoi frutti nel 2016 con la prima rivelazione, ancora oggi una delle ricerche più importanti al mondo.



Sono stati, altresì, stanziati molti investimenti per le antenne di terza generazione.

Per tale attività di ricerca e per le altre importanti acquisizioni sono stati assegnati numerosi premi (consultabili in <https://breakthroughprize.org/>; <https://www.gssi.it/communication/news-events/item/959-special-breakthrough-prize-awarded-to-ligo-and-virgo>; Premio Nobel 2017: Weiss, Thorne e Barish; <https://www.accademiasl.it/le-medaglie-dell'accademia-per-il-2016>).

Anche Giazotto, per la sua attività scientifica nel progetto VIRGO, è stato insignito del prestigioso premio dell'Accademia delle Scienze (denominata Accademia dei 40).

La Dott.ssa Di Virgilio, come specifica anche nel *curriculum* allegato alla domanda di partecipazione alla selezione al quale si rinvia per le più ampie descrizioni e specificazioni dell'attività compiuta, è stata la prima collaboratrice di Adalberto Giazotto, con il quale ha partecipato a tutte le varie attività pionieristiche che hanno poi portato alla maturazione della tecnica interferometrica su larga scala per la rivelazione delle onde gravitazionali, dalla nascita di VIRGO fino alla rivelazione delle onde gravitazionali.

A valle dell'intuizione fisica della necessità di allargare alle basse frequenze la banda utile per la rivelazione, il problema sperimentale fondamentale era quello dell'isolamento sismico.

In questo contesto, la Dott.ssa Di Virgilio ha partecipato a tutta la fase iniziale di realizzazione di sospensioni innovative per le masse



di test degli interferometri, nell'ambito dell'esperimento IRAS, da cui poi si è sviluppato VIRGO.

Ella è stata, inoltre, coinvolta nella progettazione, costruzione e test con sistemi ottici di alta precisione delle sospensioni di VIRGO, firmando tutti gli articoli relativi fin dal 1987.

Tali sospensioni, generalmente note come i Super Attenuatori (SA), sono state (e sono tuttora) essenziali per permettere la rivelazione di segnali gravitazionali con frequenza inferiore a 100Hz.

In generale la ricorrente si è occupata di progettazione, calibrazione e analisi di apparati opto-meccanici di altissima precisione, sviluppati per il test delle sospensioni stesse.

Ella ha, inoltre, proposto e coordinato un esperimento dedicato, utilizzando il SA prototipo costruito nella sede INFN di Pisa. Questo esperimento, chiamato Low Frequency Facility (LFF), mirava a misurare la densità spettrale di rumore termico a 10Hz.

Sin dal suo nascere la ricorrente è stata responsabile della LFF, in collaborazione con il gruppo Virgo-Roma1 e con un gruppo di ottici di Napoli (Prof. Solimeno).

3.3. Non meno originale, consistente e rilevante è l'attività di ricerca che la Dott.ssa Di Virgilio ha svolto riguardo ai **giroscopi laser, ring laser gyroscop (RLG)**.

Il prototipo "G-Pisa" è stato costruito nel 2007-2008 ed è stato il primo RLG eterolitico, con alta sensibilità (nano-rad/s) e con controllo attivo del perimetro, in grado di operare in modo continuo e automatico per mesi. "G-Pisa" è stato installato nella zona centrale



dell'antenna Virgo, rimanendo operativo per circa un anno (2009-2010), dando modo di misurare direttamente i 'tilt' del terreno, che, durante le giornate con vento forte, limitavano le *performance* dell'antenna.

Nel 2010, il gruppo della ricorrente ha messo a punto il primo "*Design Study*", per misurare localmente l'effetto LT terrestre con l'1% di precisione.

In seguito questa proposta è stata chiamata "GINGER" (*Gyroscopes in General Relativity*).

Sono stati messi a punto i vari aspetti sia sperimentali che teorici dell'apparato "GINGER". Il problema del controllo della geometria è stato studiato e testato sul prototipo di Pisa ("GP2"), mettendo a punto strategie di aggancio nuove, basate sul controllo delle diagonali e acquisendo le tecniche metrologiche per la misura accurata delle lunghezze, importante per lo studio del fattore di scala geometrico.

3.4. Le esperienze professionali acquisite dalla ricorrente costituiscono **attività ad altissimo contenuto innovativo che hanno condotto a risultati di eccellenza.**

Sulla base di tali attività **la Commissione avrebbe dovuto pertanto assegnare alla Dott.ssa Di Virgilio una valutazione di eccellenza per quanto concerne l'attività di ricerca scientifica e dunque un punteggio pari a 90/200 per tale item.**

Se fosse stata attribuita la valutazione in questione, come la Commissione avrebbe dovuto fare ai fini del giudizio sull'attività di



ricerca svolta, la ricorrente avrebbe realizzato un punteggio superiore di otto punti rispetto a quello assegnato dalla Commissione (82).

Ottenendo il **punteggio di eccellenza**, la Dott.ssa Di Virgilio avrebbe quindi conseguito, a parità dei punteggi ottenuti per gli altri titoli, un valore complessivo di **182/200**, con conseguente **diritto ad ottenere il posto di dirigente di ricerca di I livello**.

Il Giudice non ha offerto alcuna specifica motivazione sull'omessa valutazione di eccellenza che avrebbe dovuto essere attribuita alla Dott.ssa Di Virgilio per l'attività scientifica e per i progetti di elevatissima qualità che la medesima ha svolto.

Invece ha ritenuto che “le conclusioni” del suo erroneo ragionamento potevano essere ritenute idonee ad escludere il giudizio di eccellenza che si attaglia ai suoi richiamati titoli, senza fornire alcuna motivazione a supporto.

A ciò aggiungasi che controparte non ha in alcun modo contestato il carattere di eccellenza dell'attività scientifica della Dott.ssa Di Virgilio che costituisce, quindi, un dato acquisito in atti.

Anche sotto questo profilo, in conclusione, la pronuncia del Giudice è erranea e pertanto si chiede che venga riformata.

Attesa, inoltre, per le ragioni dette, l'illegittima mancata attribuzione di eccellenza all'attività scientifica svolta dalla Dott.ssa Di Virgilio, occorrerà ripetere la valutazione della medesima e conferirle il punteggio massimo di 90/200, con conseguente diritto al posto in considerazione dell'avanzamento in graduatoria che le farebbe acquisire un punteggio utile al conseguimento del



medesimo.

3.5. In caso di ritenuta ipotesi di contestazione avversaria potrà essere dato ingresso ad **una CTU (già richiesta in primo grado) che accerti il carattere di eccellenza dell'attività scientifica svolta dalla ricorrente.**

4. Quarto motivo di appello. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia in merito ai profili di illegittimità della valutazione della Commissione.

4.1. Con un quarto motivo di appello si censura la sentenza impugnata per aver omesso di pronunciare in merito ai dedotti profili di illegittimità della valutazione della Commissione.

Del mancato giudizio di eccellenza e della sua decisività ai fini della complessiva valutazione si è già detto, sottolineando che, laddove fosse stato attribuito, la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio pieno di 90/200, conseguendo il diritto al posto.

L'illegittimità della valutazione si rende ulteriormente evidente anche alla luce di un raffronto tra i punteggi attribuiti nel precedente concorso bandito nel 2018 (doc. 9-10) e quello di cui si controverte bandito nel 2021.

Risulta, infatti, dalla scheda che si produce (doc. 11), che nella precedente selezione la **Dott.ssa Di Virgilio** aveva riportato un **punteggio di eccellenza nella ricerca** (rapportato in duecentoventesimi) di **184,825**, mentre ad esempio i suoi colleghi **Pia Astone** e **Luciano Di Fiore** (afferenti alla stessa linea di ricerca della



Dott.ssa Di Virgilio) avevano riportato, sempre nella predetta scala, un punteggio rispettivamente di **157,05** e di **175,8**.

Nella graduatoria del concorso del 2021, invece, vi è **un inspiegabile “salto”** dei due candidati, con l'acquisizione di un punteggio pari a **184 (Di Fiore)** e a **184 (Astone)**, che consente ad entrambi di conseguire il posto messo a bando, a differenza della Dott.ssa Di Virgilio che è rimasta esclusa dal novero dei vincitori.

Più nel dettaglio, per quanto attiene alla ricerca scientifica a fronte del pregresso punteggio della **Di Virgilio (68,625)**, **Astone** aveva conseguito **65.25** punti e **Di Fiore, 63**.

Inspiegabilmente, non essendoci stati elementi che possano giustificare l'attribuzione di un punteggio non in linea con quello assegnato nel 2018 (doc. 12-13), nel 2022 la Commissione ha attribuito un punteggio pari a **86** per quanto concerne entrambi i candidati **Di Fiore** e **Astone**, a fronte di **82** punti attribuiti alla ricorrente.

Non meno eclatante è quanto rilevato anche per l'attività di coordinamento, in relazione alla quale, a fronte di **73,2** punti per la **Dott.ssa Di Virgilio**, **Astone** aveva ottenuto **46,4** punti e **Di Fiore, 67,2**.

Anche in questo caso si ha **un evidente e ingiustificato capovolgimento** nella procedura di cui si controverte: **Astone** consegue lo stesso punteggio della ricorrente (50), mentre il **Di Fiore** si vede attribuito un punteggio di 54.

La differenziazione della valutazione relativa alla procedura indetta nel 2021 rispetto a quella precedente non si giustifica in alcun



modo ed anzi risulta arbitraria, ancor più ove si consideri, come risulta dai rispettivi *curricula*, che Astone ha svolto essenzialmente un'attività di *data analysis*, mentre non ha in alcun modo preso parte allo sviluppo di VIRGO (doc. 12).

Per quanto riguarda Di Fiore l'attività svolta riguarda la conduzione di progetti, di cui egli è stato promotore, che non hanno ad oggi prodotto risultati effettivi (doc. 13).

Sui profili di illegittimità della valutazione espressa nei confronti della Dott.ssa Di Virgilio, il Giudice ha omesso di pronunciarsi.

Si insiste, pertanto, nel richiedere la ripetizione della procedura selettiva espletata in modo da effettuare **una nuova valutazione che sia logica e coerente anche con quella precedentemente svolta e suffragata dalle risultanze emerse dai titoli prodotti.**

5. Quinto motivo di appello. Violazione dell'art. 112 c.p.c. Omessa pronuncia sul diritto al risarcimento da perdita di *chance*.

5.1. Con un quinto motivo di appello si censura la sentenza di primo grado per essersi tautologicamente espressa nel senso di ritenere non sussistenti le condizioni per il riconoscimento del danno da perdita di *chance*.

Anche sotto questo profilo, la pronuncia impugnata è erronea.

Ove, infatti, a seguito dell'appello proposto, si ritenga, come confidiamo, che venga assegnato alla ricorrente (previa eventuale ripetizione della procedura) il punteggio al quale avrebbe avuto diritto e che le avrebbe consentito di acquisire il posto per le ragioni dette, l'appellante conseguirà le differenze retributive *medio tempore*



maturate.

In subordine, in caso di mancata assegnazione del posto, spetterà alla Dott.ssa Di Virgilio il risarcimento del danno da perdita di *chance*, “che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, bensì un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione” (Cass. civ., sez. lavoro, 16.12.2022 n. 37002; in senso conforme, Cass. civ., sez.. III, 14.3.2017 n. 6488).

Il lavoratore “ha l’onere di provare, benché solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, che la condotta illecita ha impedito la concreta realizzazione di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato (si vedano Cass. n. 6485 del 2021; Cass. n. 6488 del 2017; Cass. n. 1884 del 2022), il quale non è limitato alla sola procedura concorsuale nella quale si è verificata l’illegittimità, ma può riguardare anche una successiva procedura collegata alla prima (Cass. n. 37002/2022)” (Cass. civ. sez. lav. 1° 6.2023 n. 15478).

In ordine agli oneri probatori, la Corte ha chiarito che “l’espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di “chance”, occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l’inadempimento datoriale ed il suddetto danno (Cass. n. 3415 del 2012; Cass. Sezioni Unite: n. 21678/2013; Cass. n. 11165/2018; Cass. n. 11906 del 2017); il suddetto onere probatorio può essere rispettato dal lavoratore anche solo mediante presunzioni (Cass. Sezioni Unite: n. 21678/2013 cit.; Cass. n. 11906 del 2017 cit.; Cass. n. 25727/2018; Cass. n. 11165/2018 cit.)” (ib.).

Nel caso di specie, è evidente che la mancata assegnazione della



Dott.ssa Di Virgilio al posto a cui aveva diritto ha comportato un danno da perdita di *chance*, che dovrà essere determinato tenuto conto delle differenze economiche tra la retribuzione che la medesima avrebbe percepito ove fosse stata classificata tra i vincitori del concorso rispetto a quella effettivamente erogata.

Per questi motivi,

si conclude

affinché codesta Ill.ma Corte, ad integrale riforma della sentenza di primo grado n. 709/2024 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Pisa, Dott. Salvatore Ferraro, in data 23.11.2024, depositata in data 25.11.2024 e notificata in data 25.11.2024, voglia:

1. **accertare e dichiarare** l'illegittimità della deliberazione n. 16417 del 27 settembre 2022 del Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, avente ad oggetto l'approvazione degli atti della procedura selettiva n. 23375/2021; del bando della procedura selettiva n. 23375 del 2 luglio 2021 dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, recante *“procedura selettiva per soli titoli, riservata al personale dipendente dell'INFN con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, per 25 posti per il profilo di Dirigente di Ricerca di I livello professionale, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006”*; di tutti i verbali della Commissione esaminatrice, nominata con disposizione n. 23897 del 10 dicembre 2021, dal Presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ivi compresi i giudizi finali espressi, nonché ogni altro atto presupposto o conseguente ancorché incognito;



2. per l'effetto, **annullare e/o disapplicare** i menzionati provvedimenti nonché disporre la ripetizione della procedura selettiva per le ragioni addotte in memoria;

3. in difetto di ripetizione della procedura selettiva, **accertare e dichiarare**, anche eventualmente previa espletanda CTU, il diritto della ricorrente ad ottenere il giudizio di eccellenza per l'attività di ricerca ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 17, comma 8, del vigente *“Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo”* e dunque assegnare alla medesima per tale titolo il punteggio di 90/200, con conseguente diritto ad ottenere il posto di dirigente di ricerca di I livello;

4. **in via subordinata, accertare e dichiarare** l'illegittimità della procedura concorsuale espletata e per l'effetto condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno da perdita di *chance* da quantificarsi sulla base delle differenze retributive che la ricorrente avrebbe maturato se fosse stata classificata come vincitrice.

Con vittoria di spese legali del doppio grado di giudizio.

Si insiste, ove ritenuta di necessità, per l'ammissione di CTU al fine di accertare la qualifica di eccellenza dell'attività scientifica svolta dalla Dott.ssa Di Virgilio ai sensi e per gli effetti del richiamato *“Disciplinare recante le norme sui concorsi per l'assunzione del personale dipendente e sulle progressioni di carriera all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo”*.

Si produce:

1. sentenza del giudizio di primo grado con attestazione di



conformità;

2. fascicolo di parte di primo grado;
3. sentenza notificata il 25.11.2024.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che pertanto, ai sensi dell'art. 13, commi 1 e 3 del D.P.R. 30.5.2002 n. 115, il contributo ammonta ad € 388,50, trattandosi di causa di lavoro.

Pisa-Firenze, 19 dicembre 2024

Avv. Marco Lovo

III.ma CORTE D'APPELLO DI FIRENZE

Sezione lavoro

ISTANZA PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI PER PUBBLICI PROCLAMI EX ARTT. 150 c.p.c.

Il sottoscritto, Avv. Marco Lovo, nella sua qualità di difensore della Dott.ssa Angela Di Virgilio,

tenuto conto che

– nella presente causa si configurano allo stato come controinteressati un cospicuo numero di candidati classificatisi come vincitori della selezione per soli titoli indetta per venticinque posti (elevati poi a cinquanta) per il profilo di dirigente di ricerca di I livello professionale ai sensi dell'art. 15, comma 5 del CCNL per il personale del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione del 7.4.2006;



– che il numero dei controinteressati (cinquanta) a cui estendere il contraddittorio rende sommamente difficile o comunque eccessivamente gravosa la notifica nelle forme ordinarie e pertanto si rende necessaria la notifica per pubblici proclami, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'Istituto nell'apposita sezione dedicata a tale adempimento (<https://home.infn.it/it/atti-dinotifica>);

– com'è stato osservato, infatti, *“secondo la giurisprudenza ormai unanime (cfr., da ultimo, decreti presidenziali del Consiglio di Stato nn. 794 e 6418 del 2021), l'art. 52, comma 2, c.p.a. – che prevede l'autorizzazione alla notificazione con qualunque mezzo idoneo - in combinato disposto con l'art. 151 c.p.c. (nella parte in cui attribuisce al giudice il potere di disporre che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge) consente di disapplicare l'art. 150, comma 3, c.p.c. nella parte in cui prescrive l'inserimento dell'estratto dell'atto notificato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, e ciò in quanto l'evoluzione normativa e tecnologica “permette di individuare nuovi strumenti idonei a consentire la medesima finalità di conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, con l'indubbio vantaggio - quanto a tale modalità di notificazione - di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea” (TAR Lazio, terza quater, 13.9.2023 n. 05846; TAR Lazio, sez. prima, 22.9.2023 n. 06367; TAR Lazio, sez. seconda, 25.9.2023 n. 06510: doc. 14-16);*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore

chiede

ai sensi e per gli effetti dell'art. 150 c.p.c., che la S.V. voglia



STUDIO LEGALE
AVVOCATO MARCO LOVO
SOCIO AGI – PATROCINANTE IN CASSAZIONE
BORGO STRETTO, 46- 56127 PISA – TEL. 050 577171
e-mail marco@studiolegalelovo.com

autorizzare la ricorrente a procedere con la notificazione del presente ricorso ai controinteressati, a mezzo di pubblici proclami nelle forme ritenute più idonee.

Pisa-Firenze, 19 dicembre 2024

Avv. Marco Lovo

Attestazione di conformità

Io sottoscritto Avv. Marco Lovo (C.F. LVOMRC68L19B950F), iscritto all'Albo degli Avvocati del Foro di Pisa, nella mia qualità di difensore della Dott.ssa Angela Dora Vittoria Di Virgilio (c.f. DVRNLD56T54G799A), nel ricorso in appello promosso contro l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (c.f. 84001850589), dinanzi alla Corte d'Appello di Firenze – sezione lavoro – R.G. n. 798/2024, attesto ai sensi del combinato disposto degli artt. 16 bis, comma 9 bis, 16 decies e 16 undecies del DL n. 179/2012 e s.m., che il su esteso ricorso in appello è conforme alla copia informatica presente nel fascicolo telematico del relativo procedimento dal quale è stato estratto.

Pisa-Firenze, 7 febbraio 2025

Avv. Marco Lovo

